

Delibera n. 135/2022

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 66/2022 nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi del decreto legislativo 129/2015, per la violazione degli articoli 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010.**

L’Autorità, nella sua riunione del 4 agosto 2022

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART);
- VISTI** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: “Regolamento (UE) 1177/2010”) e il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni di tale regolamento (di seguito anche: “d.lgs. 129/2015”);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: “Linee guida”);
- VISTO** il reclamo di prima istanza presentato dal sig. (*omissis*) (di seguito: reclamante) a Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (di seguito anche “CIN” o “Compagnia”), in data 12 agosto 2021, per un viaggio da Olbia a Civitavecchia, con partenza programmata alle ore 13:00 del 29 luglio 2021, con il quale lo stesso lamentava di essere arrivato “*su un porto diverso da quello concordato*”, dopo aver ricevuto “[a]vviso di avaria la sera prima della partenza (...) nessuna possibilità di effettuare variazioni tel. sempre occupato” e chiedeva, tra l’altro, oltre alla compensazione

economica per il ritardo all'arrivo, il rimborso delle spese, che dettagliava, per percorrere il tragitto Livorno/Civitavecchia, nonché del costo sostenuto per una cabina quadrupla che aveva dovuto sostenere in quanto viaggiava *“con due bambine piccole”*;

**VISTO**

il reclamo presentato all'Autorità, prot. ART n. 16692/2021 del 25 ottobre 2021, integrato con nota prot. ART n. 18660/2021 del 22 novembre 2021, e la documentazione allegata, con cui il reclamante, in relazione all'indicato viaggio, ha ribadito le doglianze sollevate in prima istanza, riferendo, tra l'altro: (i) di essere stato informato, tramite sms delle ore 21:09 del 28 luglio 2021, con il seguente testo: *“Causa avaria la partenza Olbia-Civitavecchia 29/7 h.13 modifica itinerario con Olbia-Livorno h. 11 stesso biglietto. Per rinuncia rimborso. Info 0789 207 101”*; (ii) di aver presentato reclamo alla Compagnia sia tramite raccomandata il 3 agosto 2021, che tramite form on-line in data 12 agosto 2021, senza ricevere né riscontro, né i rimborsi e le compensazioni richiesti;

**VISTA**

la delibera n. 66/2022, del 21 aprile 2022, notificata in pari data con nota prot. ART n. 10877/2022, con la quale l'Autorità avviava nei confronti di CIN un procedimento ai sensi del d.lgs. n. 129/2015, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, nonché dell'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo Regolamento (UE) 1177/2010;

**VISTA**

la memoria difensiva acquisita in data 20 maggio 2022, con prot. ART n. 13236/2022, nonché la documentazione allegata (sentenza CGUE del 2 settembre 2021 *Irish Ferries v. National Transport Authority*, calcolo rimborso forfettario costi aggiuntivi per percorrere su strada la distanza tra Livorno e Civitavecchia e rapporto chiamate numero verde) con la quale la Compagnia osservava, tra l'altro, che:

- in relazione alla contestata violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010,
  - i) *“[...] la prima partenza, con medesima destinazione finale e con identico itinerario, successiva [sottolineatura nell'originale] a quella delle ore 13.00 (cancellata) era programmata per le ore 23.00 [...], non il “prima possibile” come richiesto dal Regolamento”*;
  - ii) *“[n]el caso dei passeggeri delle navi traghetto bisogna inoltre tenere conto che i passeggeri che, come il sig. (omissis), viaggiano via mare con autovettura/veicolo al seguito, possono coprire con il proprio veicolo la distanza chilometrica che separa l'originaria destinazione finale dal diverso porto di sbarco.”*;

- iii) “[l]a Corte di Giustizia ha chiarito che “il vettore è tenuto a proporre al passeggero, a titolo del diritto di quest’ultimo a un trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili e non appena possibile [previsto da tale disposizione], **un servizio di trasporto sostitutivo che segua un itinerario diverso da quello del servizio cancellato o un servizio di trasporto marittimo abbinato ad altre modalità di trasporto, come un trasporto stradale** [enfasi e sottolineature nell’originale] o ferroviario, ed è tenuto a farsi carico di eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal passeggero nell’ambito di tale trasporto alternativo verso la destinazione finale”;
- iv) “[n]ella situazione che si era venuta a creare, l’itinerario alternativo proposto al passeggero, **Olbia – Livorno** [enfasi nell’originale] con partenza anticipata alle ore 11.00, abbinato al rimborso forfettario del costo aggiuntivo corrisposto al sig. (omissis) del trasporto stradale eseguito dal passeggero con la propria autovettura verso la destinazione finale (Civitavecchia) [sottolineatura nell’originale], appare conforme alla decisione della Corte di Giustizia Europea sul punto”;
- v) “[n]on esistendo dopo le ore 13.00 alcun servizio di trasporto sostitutivo sulla stessa tratta, quella proposta dalla nostra società ai passeggeri risulta essere stata la modalità di trasporto alternativo che ha consentito al passeggero di raggiungere la sua destinazione finale, a condizioni simili ed il prima possibile.”;
- in relazione alla contestata violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010,
  - i) “[...] la società dichiara che eseguirà il pagamento in misura ridotta di € 500 nei termini indicati dalla Delibera 66/2022 per estinguere il procedimento relativamente a questa contestazione”;
- In relazione alla irraggiungibilità del numero telefonico segnalata dal passeggero,

“[i]gnoriamo le ragioni per cui il reclamante abbia affermato che “il numero telefonico indicato nel messaggio è risultato non raggiungibile”, in quanto lo stesso ci risulta essere perfettamente funzionante [...] [p]ossiamo solo ipotizzare che le linee fossero occupate per rispondere agli altri passeggeri.”
- chiedeva, infine,
  - i) “in via principale, [di] procedere all’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dalla Delibera n. 66/2022 e della sanzione pecuniaria ivi comminata ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 129/2015, per

*violazione, dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento UE 1177/2010 per i motivi esposti nel presente atto";*

- ii) *"in via gradata nelle denegata ipotesi in cui codesta Autorità dovesse determinarsi per l'emissione di un provvedimento sanzionatorio, ingiungere il pagamento dell'importo minimo edittale previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 129/2015".*

**RILEVATO**

che Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. non si è avvalsa del pagamento in misura ridotta delle sanzioni, nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per nessuna delle violazioni contestate;

**VISTE**

le note prot. ART n. 15201/2022, del 23 giugno 2022 e prot. ART 15702/2022, del 4 luglio 2022, con le quali, con riferimento al viaggio della nave "Nuraghes" (successivamente annullato con comunicazione ai passeggeri del 28 luglio 2021), da Olbia a Civitavecchia, con partenza programmata il 29 luglio 2021 alle ore 13:00 e arrivo previsto ore 19:00 del medesimo giorno, l'Autorità ha, rispettivamente, richiesto e sollecitato la Compagnia nel fornire le seguenti informazioni:

- il numero dei passeggeri prenotati;
- il numero di passeggeri che hanno richiesto il rimborso del biglietto;
- il numero dei passeggeri che in seguito alla cancellazione del viaggio della nave "Nuraghes", da Olbia a Civitavecchia, con partenza programmata il 29 luglio 2021 alle ore 13:00 e arrivo previsto ore 19:00 hanno usufruito del viaggio sulla nave "Bithia", tratta Olbia – Livorno, con partenza alle ore 11:00 del 29 luglio 2021 e arrivo previsto ore 19:00 del medesimo giorno;

**VISTA**

la nota di riscontro acquisita con prot. ART n. 16417/2022, del 13 luglio 2022, con la quale la Compagnia ha riferito, tra l'altro, che:

- *"[...] i) il numero dei passeggeri prenotati: 963";*
- *"ii) il numero di passeggeri che hanno richiesto il rimborso del biglietto: 342";*
- *"iii) il numero dei passeggeri che [...] hanno usufruito del viaggio sulla nave "Bithia", tratta Olbia – Livorno, con partenza alle ore 11:00 del 29 luglio 2021 e arrivo previsto ore 19:00 del medesimo giorno: 432 [...]";*
- *[...] c'è una differenza di 189 passeggeri che sono: [...] non partiti, ma non hanno richiesto il rimborso: 88 [...] partiti su porti/date diverse: 101";*

**VISTA**

la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

**CONSIDERATO**

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alle contestate violazioni degli articoli 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1177/2020, ed in particolare che:

- il menzionato articolo 18 del Regolamento (UE) n. 1177/2010 (*“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”*) dispone, tra l’altro, che: *“1. Quando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra: a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento; b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile”*;
- la corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell’articolo 12 del d.lgs. 129/2015 (*“Obbligo di trasporto alternativo o rimborso”*), prevede che *“[i]l vettore che viola l’obbligo previsto dall’articolo 18, paragrafi 1,2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 15.000,00”*;
- l’accertamento della violazione del citato articolo 18 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, in merito all’idoneità dell’offerta del trasporto alternativo, richiede il raffronto complessivo tra le condizioni dell’offerta di trasporto alternativo e quelle inizialmente convenute; l’avvenuto rimborso delle spese sostenute dal viaggiatore per raggiungere la destinazione finale, tra l’altro successivo all’invio delle richieste di informazione dell’Autorità inviate alla Compagnia in seguito alla presentazione del reclamo, non fa venir meno la violazione contestata. Invero, dalla documentazione agli atti si rileva che, il trasporto alternativo offerto (Olbia – Livorno) in luogo di quello originario (Olbia – Civitavecchia), non può ritenersi fornito a condizioni simili: la Compagnia, in merito alla destinazione finale, non ha offerto al viaggiatore una soluzione alternativa che abbinando la tratta via mare verso il porto di Livorno, con un percorso via terra, conducesse il viaggiatore verso la destinazione finale del porto di Civitavecchia, invero ha offerto il solo viaggio verso il porto di Livorno, rimettendo in capo al viaggiatore l’onere di organizzare la prosecuzione del viaggio verso la destinazione finale con la propria autovettura, secondo l’argomentazione che *“[...] i passeggeri che [...] viaggiano via mare con autovettura/veicolo al seguito, possono coprire con il proprio veicolo la distanza chilometrica che separa l’originaria destinazione finale dal diverso porto di sbarco.”* (cfr. prot. ART n. 13236/202). Tale impostazione presuppone come acquisito il consenso del passeggero, parte più debole del contratto (cfr. considerando n. 2 del Regolamento (UE) n. 1177/2010), all’utilizzo dei propri mezzi per raggiungere la destinazione finale, ed inverte l’onere di programmare il viaggio verso la destinazione finale che la norma violata rimette, invece, in capo alla Compagnia. La pronuncia della CGUE del 2 settembre 2021, richiamata dalla Società, conferma che la nozione di «trasporto alternativo verso

la destinazione finale», ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 1177/2010, implica che il passeggero sia trasportato verso il luogo previsto contrattualmente, senza che l'itinerario seguito e la modalità di trasporto siano necessariamente identici a quelli inizialmente convenuti, tuttavia il vettore nell'offrire il trasporto alternativo, deve rappresentare al viaggiatore le soluzioni possibili che lo portino alla destinazione finale anche con mezzi diversi o attraverso itinerari diversi. Nel caso di specie la Compagnia ha offerto come trasporto alternativo il viaggio Olbia - Livorno, non offrendo al viaggiatore alcuna soluzione per la prosecuzione verso Civitavecchia;

- la pronuncia della CGUE del 2 settembre 2021, al punto 74 interpreta l'articolo 18 del regolamento n. 1177/2010 nel senso che, *"...quando un servizio passeggeri subisce una cancellazione e non esiste alcun servizio di trasporto sostitutivo sulla stessa tratta, il vettore è tenuto a proporre al passeggero, a titolo del diritto di quest'ultimo a un trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili e non appena possibile previsto da tale disposizione, un servizio di trasporto sostitutivo che segua un itinerario diverso da quello del servizio cancellato o un servizio di trasporto marittimo abbinato ad altre modalità di trasporto, come un trasporto stradale o ferroviario, ed è tenuto a farsi carico di eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal passeggero nell'ambito di tale trasporto alternativo verso la destinazione finale."* pertanto a fronte della cancellazione di un viaggio la Compagnia deve in prima battuta verificare se esiste un servizio sostitutivo sulla stessa tratta ed in caso di esito negativo proporre un trasporto alternativo. L'affermazione della Compagnia a pag. 2 della citata memoria difensiva, secondo la quale *"[...]la prima partenza, con medesima destinazione finale e con identico itinerario, successiva [sottolineatura nell'originale] a quella delle ore 13.00 (cancellata) era programmata per le ore 23.00 [...], non il prima possibile come richiesto dal Regolamento"*, oltre a porsi in contraddizione con la successiva asserzione di pag. 3, in base alla quale *"[n]on esiste[va] dopo le ore 13.00 alcun servizio di trasporto sostitutivo sulla stessa tratta [...],* conferma la possibilità di un trasporto sostitutivo sulla stessa tratta, seppur con partenza alle ore 23.00, ma, pur sempre, nella medesima giornata del viaggio inizialmente programmato. Pertanto, il reclamante, non debitamente informato dalla Compagnia, non ha potuto effettuare la scelta più confacente alle proprie necessità caratterizzate, tra l'altro, dalla presenza di due bambine piccole;
- al considerando n. 13 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, tra l'altro richiamato nella stessa sentenza della Corte di Giustizia citata nella memoria difensiva della Compagnia, il Legislatore europeo pone l'accento sulle condizioni soddisfacenti che deve avere il trasporto alternativo, affermando che *"[s]i dovrebbero ridurre gli inconvenienti subiti dai passeggeri a causa della cancellazione del viaggio o di lunghi ritardi. A tale scopo i passeggeri dovrebbero ricevere [...] il trasporto alternativo a condizioni soddisfacenti."*; il trasporto alternativo offerto dalla

- Compagnia ha comportato per il reclamante, non solo, il disagio della diversa destinazione finale e, quindi, il conseguente utilizzo del proprio mezzo e l'anticipo delle spese necessarie per raggiungere la destinazione inizialmente programmata, ossia Civitavecchia, ma anche il disagio di doversi recare al porto di partenza, Olbia, con due ore di anticipo rispetto all'orario di partenza; in merito alla durata, si rileva la differenza di due ore in più di viaggio in nave a cui bisogna aggiungere il tempo impiegato in macchina per raggiungere il porto di Civitavecchia. Il raffronto complessivo tra le condizioni dell'offerta di trasporto alternativo e quelle inizialmente convenute, non possono considerarsi simili;
- infine, con riferimento alle problematiche rilevate dal passeggero circa l'impossibilità di contattare la Compagnia per il tramite del numero di telefono indicato nel messaggio ricevuto dalla stessa in data 28 luglio 2021, l'affermazione di CIN secondo la quale “[...] [il numero telefonico] *ci risulta essere perfettamente funzionante [...] [p]ossiamo solo ipotizzare che le linee fossero occupate per rispondere agli altri passeggeri*”, comprova la veridicità di quanto affermato dal reclamante circa la difficoltà di contattare il numero messo a disposizione dei viaggiatori e quindi la conseguente impossibilità di effettuare nell'immediatezza la scelta tra trasporto alternativo e rimborso del biglietto; invero dall'estratto dei tabulati telefonici allegato alla citata memoria difensiva prot. ART n. 13236/2022, si riscontra che circa il 28% delle chiamate (726 chiamate su un totale di 2.580) nella giornata del 29 luglio 2021, sono “*abbandonate*”, quindi, appare verosimile la circostanza riferita dal reclamante in merito alle difficoltà riscontrate per contattare il numero messo a disposizione;
  - in considerazione alla violazione dell'articolo 24 (“*Reclami*”), paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, la disposizione stabilisce che: “*2. Qualora un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desideri presentare un reclamo al vettore o all'operatore del terminale, lo trasmette entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l'operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo*”;
  - la corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell'articolo 16 (“*Reclami*”), comma 2 del d.lgs. 129/2015, prevede che: “[*i*]l vettore e l'operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500”;
  - dalla documentazione in atti si rinviene, per *tabulas*, la violazione della norma in esame dal momento che la Compagnia ha notificato al reclamante il riscontro al

- reclamo di prima istanza solo in data 6 dicembre 2021, quindi ben oltre un mese dal ricevimento dello stesso, avvenuto in data 12 agosto 2021;
- sul punto, occorre, quindi, rilevare che, diversamente da quanto dichiarato con la citata memoria difensiva prot. ART n. 13236/2022, ossia che *“la società [...] eseguirà il pagamento in misura ridotta di € 500 nei termini indicati dalla Delibera 66/2022 per estinguere il procedimento relativamente a questa contestazione”*, la Compagnia non si è avvalsa del pagamento in misura ridotta della sanzione relativa alla violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

#### **RITENUTO**

pertanto, per tutto quanto sopra esposto:

1. di accertare, con riferimento alla violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 da parte di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. e di procedere, conseguentemente, all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 12 del d.lgs. 129/2015, per un importo complessivo tra euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00);
2. di accertare la violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 da parte di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. e di procedere, conseguentemente, all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015, per un importo complessivo tra euro 300,00 (trecento/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

#### **CONSIDERATO**

quanto riportato nella relazione istruttoria con riferimento alla determinazione dell’ammontare della sanzione per la violazione degli articoli 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, in applicazione dell’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 129/2015 e delle Linee guida, e in particolare che:

1. l’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 129/2015 prevede che la quantificazione della sanzione sia effettuata in applicazione dei seguenti criteri: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati;
2. con riferimento alla violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010:
  - sotto il profilo della gravità della violazione, avvenuta su una tratta interregionale, rilevano gli effetti pregiudizievoli verso il passeggero al quale non è stato offerto un trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili;



- con riferimento al rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati, si ritiene che la stessa abbia coinvolto esclusivamente i 432 passeggeri che hanno usufruito del trasporto alternativo offerto su un totale 936;
  - sussiste la reiterazione, in presenza di due violazioni della stessa indole, di cui alla delibera n. 31/2022, del 24 febbraio 2022 e alla delibera n. 67/2022, del 5 maggio 2022;
  - non risultano azioni poste in essere per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - in relazione alle condizioni economiche dell'agente, dai dati della visura camerale estratta in data 28 luglio 2022, rileva che, a seguito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo presentata, per la Compagnia, in data 25 maggio 2021, con decreto emesso in data 21 luglio 2022, il Tribunale di Milano ha approvato il concordato preventivo;
  - per le sopra indicate considerazioni e sulla base delle Linee guida, risulta congruo (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00), (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per la reiterazione della violazione; (iii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 1.700,00 (millesettecento/00) in considerazione delle condizioni economiche; (iv) determinare, conseguentemente, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 11.800,00 (undicimilaottocento/00);
3. con riferimento alla violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1177/2010:
- sotto il profilo della gravità rileva l'entità del ritardo con cui è stato dato riscontro al reclamo;
  - con riferimento al rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati, nulla si rileva atteso che la violazione ha avuto riguardo il solo reclamante;
  - sussiste la reiterazione, in presenza di due violazioni della stessa indole, di cui alla delibera n. 31/2022, del 24 febbraio 2022 e alla delibera n. 67/2022, del 5 maggio 2022;
  - non risultano azioni poste in essere per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - in relazione alle condizioni economiche dell'agente, dai dati della visura camerale estratta in data 28 luglio 2022, rileva che, a seguito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo presentata, per la Compagnia, in data 25 maggio 2021, con decreto emesso in data 21 luglio 2022, il Tribunale di Milano ha approvato il concordato preventivo;

- per le sopra indicate considerazioni e sulla base delle Linee guida, risulta congruo (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 800,00 (ottocento/00), (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 300,00 (trecento/00) per la reiterazione della violazione; (iii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 135,00 (centotrentacinque/00) in considerazione delle condizioni economiche; (iv) determinare, conseguentemente, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 965,00 (novecentosessantacinque/00);

**RITENUTO** pertanto di procedere:

- all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 11.800,00 (undicimilaottocento/00) per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010;
- all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 965,00 (novecentosessantacinque/00) per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1177/2010;

tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

1. l'accertamento, per i fatti di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, della violazione da parte di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., degli articoli 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004;
2. l'irrogazione, per i fatti di cui in motivazione, nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 129/2015, di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 11.800,00 (undicimilaottocento/00), nonché, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 965,00 (novecentosessantacinque/00), e così per complessivi euro 12.765,00 (dodicimilasettecentosessantacinque/00);
3. le sanzioni di cui al punto 2 devono essere pagate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autoritatrasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa – delibera n. 135/2022"
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le

somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;

5. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., comunicata al reclamante nonché pubblicata sul sito *web* istituzionale dell’Autorità;

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 4 agosto 2022

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)